

TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Relazione illustrativa

Il titolo II è riservato ai "rapporti con il cliente e la parte assistita", dicotomia quest'ultima non evidenziata nell'attuale codice, almeno a livello di rubrica del titolo, ma che già si affacciava, in maniera del tutto casuale e promiscua, nel corpo delle singole disposizioni; lo sforzo è stato, anche in questo caso, quello di dare indicazioni certe e coerenti rispetto ad una fungibilità terminologica spesso causa di distonie applicative. In questo titolo, sulla scorta delle previsioni del nuovo ordinamento, è stato più puntualmente scandito il momento genetico del rapporto e dell'incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso (artt. 23, 25, 27); la previsione concernente il conflitto di interessi (art. 24) ne privilegia la nozione che lo raccorda al concetto di "potenzialità" e non a quello di "effettività" (da qui il "possa determinare" rispetto all'attuale "determini"; l'art. 25 ("accordi sulla definizione del compenso") mutua la previsione da quella della legge n. 247/2012 e reinsertisce il divieto del patto di quota lite.

Art. 23.

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Relazione illustrativa

L'art.23 ("conferimento dell'incarico"), salvo quanto già osservato in linea generale, non presenta, rispetto al passato, significative

innovazioni, mantenendo una consolidata impostazione di fondo per quanto concerne gli aspetti deontologici del conferimento e del contenuto dell'incarico professionale e questo vale anche per il comma 3, che riprende la previsione già presente nel canone II dell'art.35 del codice ancora vigente, escludendosi la commistione tra il rapporto professionale ed altri rapporti (commistione tendenzialmente sempre quantomeno inopportuna) quando tale commistione possa influire in qualunque modo sul rapporto professionale; degna di menzione è anche la formulazione del comma 1 là ove si sottolinea, con passaggio non pleonastico, che l'incarico va sempre svolto nell'esclusivo interesse della parte assistita.

Giurisprudenza disciplinare

► FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO.

L'autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell'avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto non può ritenersi responsabile deontologicamente l'avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza dello stesso avvocato (C.N.F. 28/12/2005, n. 176).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che autentichi firme apposte non in sua presenza (C.N.F. 16/02/2000, n. 2).

► OMESSA FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO.

L'avvocato che accetti l'incarico difensivo ma non si faccia rilasciare idonea procura, così da causare la nullità della costituzione in giudizio tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza (C.N.F. 11/04/2003, n. 46).

► CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA TERZI.

Non è ravvisabile l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall'interessato, il mandato conferito in bianco da quest'ultimo, tenuto conto

che, ai sensi del canone 1 dell'art. 35 del codice deontologico, l'incarico ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione che l'avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (C.N.F. 15/12/2006, n. 161).

L'avvocato che su richiesta di terzi estranei accetti l'incarico difensivo di un detenuto, al solo fine di riferirgli le testimonianze rese da altri coimputati per indurlo a comportarsi di conseguenza, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e probità propri della classe forense (C.N.F. 16/02/2000, n. 9).

► CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA INCAPACI.

Tiene un comportamento corretto l'avvocato che assuma l'incarico professionale da un soggetto, anche se in precario stato di salute in quanto affetto da schizofrenia persecutoria, e svolga con diligenza il mandato così ricevuto incassando dallo stesso il compenso professionale per l'attività svolta (C.N.F. 08/03/2001, n. 36).

► OMESSO CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato *ad litem*, non svolga alcuna attività difensiva (C.N.F. 12/12/2001, n. 267).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si costituisca sulla base di un falso mandato e che, richiesto, non dia chiarimenti al Consiglio dell'ordine sul suo comportamento (C.N.F. 20/12/2002, n. 203).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che richieda un compenso professionale adducendo una presunta attività di mediazione, prestata in modo spontaneo e non richiesto, e non percepita dalle parti come attività di mediazione (C.N.F. 24/12/2002, n. 212).

► CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER AZIONE INUTILMENTE GRAVOSA.

Art. 24.

Conflitto di interessi

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che parcellizzi il credito vantato e conseguentemente richieda l'emissione di più decreti ingiuntivi, cui faccia seguire più precetti aggravando la posizione debitoria di controparte senza alcuna giustificazione in relazione alla tutela dell'assistito (C.N.F. 28/12/2005, n. 184).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, malgrado la controparte avesse provveduto con sollecitudine al pagamento del *quantum* dovuto, sia a lui che al suo cliente, proceda alla notifica di un atto di precetto per ottenere i compensi spettantigli per l'attività svolta dopo l'emissione della sentenza (C.N.F. 11/04/2003, n. 50).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che notifichi un atto di precetto nei confronti della controparte debitrice che abbia espressa la sua disponibilità a saldare il debito (C.N.F. 24/12/2002, n. 213).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che azioni un pignoramento presso terzi per una somma molto maggiore di quella dovuta dal debitore, senza alcuna legittima ragione che possa giustificare un tale onere (C.N.F. 04/02/2004, n. 15).

► RAPPORTI ECONOMICI COL CLIENTE.

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nel corso del rapporto professionale, stipuli un contratto con il cliente creando una commistione tra interessi personali e interessi professionali a tutto svantaggio del cliente stesso (C.N.F. 13/02/2001, n. 17).

L'avvocato che abusi della fiducia e dello stato di malattia del suo cliente, e lo induca a concludere con lui un contratto molto vantaggioso per il professionista stesso e svantaggioso per il cliente, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della classe forense. Nella specie l'avvocato aveva indotto il cliente a vendergli un immobile in cambio di un vitalizio di valore irrisorio (C.N.F. 20/09/2000, n. 76).

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

Sull'art.24 ("conflitto di interessi") vale la essenziale notazione sopra richiamata; con riferimento poi al comma 5, ed al dovere di astensione che sussiste anche se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che esercitino negli stessi locali, si evidenzia che tale situazione di incompatibilità, casisticamente sempre più frequente per il fenomeno delle ricorrenti aggregazioni meramente di carattere logistico tra più avvocati, è stata temperata e calmierata richiedendosi che, oltre alla "coabitazione", vi sia, tra i legali interessati, anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale; tale temperamento non è stato introdotto invece nelle previsioni di cui agli artt. 61 ("arbitrato") e 62 ("mediazione") dovendosi privilegiare requisiti più rigorosi e stringenti quando l'avvocato è chiamato a svolgere funzioni arbitrali o di mediatore, che richiedono non solo la sostanza ma anche l'apparenza di un'assoluta terzietà, imparzialità ed indipendenza.

Giurisprudenza disciplinare

► NATURA DELL'ILLECITO.

Perché si configuri l'illecito di cui all'art. 37 del codice deontologico non è necessaria il verificarsi di un danno, la cui assenza può però rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare (C.N.F. 27/10/2008, n. 149).

Il conflitto di interessi dell'art. 37 deve essere concreto e attuale (C.N.F. 19/10/2010 n. 84).

► DIFESA DI PARTI CONFLIGGENTI IN PROCEDIMENTI DISTINTI.

L'assunzione da parte dell'avvocato dell'incarico difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenta e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza e lealtà, atteso che, se

per un verso l'assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo a violazione dei doveri professionali dell'avvocato, che deve astenersi dall'assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (C.N.F. 15/12/2006, n. 170).

L'avvocato che assuma l'incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell'ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorrano più rapporti contrattuali, viola l'art. 51 del codice deontologico per l'esistenza di un sostanziale conflitto di interessi (C.N.F. 13/09/2006, n. 63).

► DIFESA DI PARTI CONFLIGGENTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO.

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma ruoli processuali anche solo potenzialmente contrastanti tra di loro. Nella specie il professionista, imputato in un processo, aveva assunto la difesa di un altro imputato nel medesimo procedimento (C.N.F. 12/05/2000, n. 33).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca poi anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo così a rivestire la figura di difensore di opposto e di opponente (C.N.F. 05/12/2006 n. 134).

► DIFESA DI CONIUGI CONFLIGGENTI.

Tiene un comportamento rilevante l'avvocato che in una procedura di divorzio difenda un coniuge contro l'altro coniuge che era stato suo cliente (C.N.F.13/05/2002, n. 45).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che rappresenti in giudizio una parte nei confronti della quale il proprio

coniuge, rappresentando la controparte, abbia formulato richiesta di condanna. La deontologia forense richiede, infatti, all'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto, anche solo potenziale, che possa ingenerare anche solo il sospetto per il cliente di non aver avuta assicurata un'adeguata difesa, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare l'eventualità che l'incarico gli sia stato affidato d'ufficio, e che l'assistito abbia oppure no avuto la consapevolezza della situazione di conflitto (C.N.F. 29/12/2005, n. 245).

Non occorre espletare attività defensionale o anche di rappresentanza, ma basta la più circoscritta attività di assistenza, per la cui integrazione non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che l'avvocato abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione (C.N.F. 23/7/2013 n. 137).

► COABITAZIONE E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.

Nel caso in cui avvocati facciano parte dello stesso studio legale e contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell'art. 37 c.d.f., trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l'illecito non rileva la circostanza secondo cui tra gli avvocati sussista un semplice rapporto di colleganza di studio, e non un vero e proprio legame societario o d'altro tipo. L'interpretazione del citato art. 37 del codice deontologico (ancor più dopo la intervenuta modifica) impone di dare rilievo più che alla forma giuridica con cui ha luogo la collaborazione fra colleghi, il fatto materiale della collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti (C.N.F. 21/12/2006, n. 184).

Art. 25.

Accordi sulla definizione del compenso

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione illustrativa

L'art. 25 ("accordi sulla definizione del compenso") mutua, come detto, al comma 1 la previsione di cui all'art.13 della legge n.247/2012, richiamando il limite del compenso od acconto "manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere"; il comma 2 riproduce, anche letteralmente, il comma 4 del citato art.13 in tema di patto di quota lite (quella della esatta corrispondenza tra previsione deontologica/disciplinare contenuta nella legge e sua riproduzione nell'ambito del codice era, in questo e negli altri casi, una esigenza imprescindibile volta ad evitare irragionevoli contrasti forieri di evidenti problematiche sul piano interpretativo ed applicativo). Vero è che la nozione di "patto di quota lite" si presta,

ancora oggi, e senza richiamare in questa sede la situazione *ante* e *post* legge n.248/2006 (di conversione del cosiddetto "decreto Bersani"), a possibili equivoci indotti dal combinato, da una parte, del citato comma 4 dell'art.13 e, dall'altra, del comma 3 dello stesso articolo per il quale la pattuizione dei compensi è ammessa anche "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". Se dubbi non possono sussistere sul confermato divieto di un compenso rappresentato da una parte dei beni o crediti litigiosi, altrettanto può affermarsi, sempre sotto il profilo del divieto, per un compenso che si rapporti, percentualmente, ed a consuntivo, al risultato ed all'esito della lite (con ciò trasformandosi il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo con eliminazione, altresì, di ogni connotato aleatorio); diversamente è a dirsi per un compenso a percentuale parametrata su quello che risulta essere il valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Giurisprudenza disciplinare

► ACCORDO SU COMPENSO ECCESSIVO.

Ancorché l'art. 42 c.d. consenta all'avvocato di concordare gli onorari con il cliente, è altrettanto vero che, in nessun caso è ammissibile richiedere e concordare compensi eccessivi e, comunque, non proporzionati (nella specie un compenso pari a L. 3.650.000 per il risarcimento di un modesto danno da circolazione stradale, liquidato in complessive L. 7.200.000), ostandovi il dovere di correttezza, che impone al professionista di non richiedere compensi eccessivi al cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 169). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che richieda compensi eccessivi e non dovuti in relazione alla attività svolta, senza che lo giustifichi l'esistenza di un eventuale accordo

con la parte per la determinazione del compenso che non può prescindere dalla riconducibilità dello stesso alla attività effettivamente svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 200).

► ACCORDO SU COMPENSO INFERIORE AI MINIMI.

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che concluda con il cliente un accordo con il quale accetti a compenso delle prestazioni professionali svolte il semplice rimborso delle anticipazioni, così derogando ai minimi tariffari (C.N.F. 13/05/2002, n. 58).

► ACCORDO SU COMPENSO CON SOGGETTO DEBOLE.

Costituisce violazione dei doveri di correttezza e probità previsti dall'art. 5 c.d., la pretesa dal proprio cliente analfabeta della sottoscrizione di una scrittura privata recante una obbligazione di pagamento di compensi professionali non documentati con la consegna di una nota specifica, ingiustificatamente rifiutata a fronte di ripetute formali richieste, con contestuale accettazione da parte del cliente stesso di un tasso di interesse elevato (18%), non giustificato dalla natura del rapporto professionale, per l'ipotesi di mancato pagamento del compenso entro il termine stabilito (C.N.F. 15/12/2006, n. 150).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che prometta di assistere in modo gratuito la parte ma poi, a seguito della rinuncia della stessa all'azione giudiziaria, consegua in via coattiva il pagamento della sua parcella gravata delle spese del giudizio sull'onorario, senza peraltro formulare alcuna richiesta stragiudiziale (C.N.F. 28/12/2005, n. 216).

Non viola gli artt. 5 e 6 c.d. e 85 d.p.r. 115/2012 l'avvocato che percepisca compensi per attività professionale svolta nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ove nel corso del giudizio sia emerso che le condizioni di ammissione, dichiarate in sede di

richiesta d'ammissione al beneficio, erano insussistenti *ab initio* (C.N.F. 15/3/2013, n. 43). L'avvocato può chiedere il compenso al cliente per l'attività stragiudiziale, pur in presenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, per in forza del d.P.R. 115/02, l'attività stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente, salvo se prodromica ad azione per cui operi il beneficio (C.N.F. 15/12/2011, n. 210).

► **PATTO DI QUOTA LITE.**

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, e contrario al divieto di patto di quota lite l'avvocato che concordi il compenso prevedendo l'acquisizione aggiuntiva di una percentuale delle somme percepite dal cliente a titolo di interessi e rivalutazione, dal momento che tale accordo non può considerarsi come palmario che, invece, è un compenso straordinario dovuto in aggiunta al compenso ordinario, a titolo di premio per l'importanza e la difficoltà della prestazione (C.N.F. 28/12/2005, n. 218).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del cd. "patto di quota lite" l'avvocato che concordi con il cliente il compenso di una percentuale del 15-20 % del credito per cui è stata instaurata la causa (C.N.F. 13/12/2000, n. 253).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del cd. "patto di quota lite" l'avvocato che concordi il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti, nella specie il 25% dell'importo ottenuto a titolo di risarcimento (C.N.F. 24/10/2003, n. 310).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante e contraria al divieto del c.d. "patto di quota lite", l'avvocato che concordi il compenso in una percentuale (del 35%) sui crediti derivanti dagli affari e dalle pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali procacciati, a nulla rilevando che tale accordo sia stato concluso con un intermediario e non sia stato attuato nella realtà (C.N.F. 17/11/2001, n. 236).

Art. 26.

Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.26 ("adempimento del mandato") accorpa, con adeguata riformulazione, le previsioni di cui agli artt.12 e 38 del codice deontologico ancora vigente.

Giurisprudenza disciplinare

► **INADEMPIMENTO DEL MANDATO.**

Viola i doveri di correttezza, diligenza e difesa il professionista che, dopo aver accettato l'incarico

di difendere il cliente in un giudizio civile e dopo essersi fatto versare degli acconti, trascuri successivamente la causa, disertando il giudizio e non svolgendo alcuna attività difensiva, con la conseguente soccombenza del suo assistito (C.N.F. 21/12/2006, n. 186).

L'avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell'art. 40 (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico (C.N.F. 22/03/2006, n. 8).

Viola gli art. 38 e 40 del codice deontologico forense l'avvocato che omette di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (nella specie, l'avvocato, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla cliente il pagamento della parcella, non aveva più seguito il recupero della somma residua, senza fornire alla cliente informazioni sullo svolgimento del mandato che gli era stato affidato) (C.N.F. 21/12/2009, n. 188).

► CASISTICA: OMESSA ATTIVAZIONE.

Viola i doveri di adempimento del mandato l'avvocato che, avendo ricevuto incarico di intraprendere cause civili per ottenere un risarcimento del danno, per respingere accuse gravi e per recuperare credibilità e immagine del cliente, non provveda a dar corso alle relative azioni, fornendo allo stesso cliente false informazioni circa la pendenza dei processi, in particolare riportando allo stesso falsi numeri di

registro generale e notizie sul probabile esito positivo delle vertenze stesse (C.N.F. 28/12/2006, n. 199).

► CASISTICA: ASSENZA ALLE UDIENZE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che abbandoni la difesa non presentandosi in udienza (C.N.F. 23/07/2002, n. 110).

Contravviene ai doveri di diligenza e correttezza professionale l'avvocato che, senza giustificato motivo, non compaia a due udienze successive determinando l'estinzione del giudizio (C.N.F. 22/04/2008, n. 31).

La mancata presentazione all'udienza dibattimentale penale nel quale l'avvocato sia difensore d'ufficio dell'imputato, in difetto di una comunicazione in ordine alla sussistenza di ragioni di impedimento e senza la designazione di un sostituto processuale, costituisce violazione dei doveri inerenti al mandato professionale e, quindi, i doveri di decoro, dignità e correttezza che debbono connotare l'esercizio della professione forense (C.N.F. 05/10/2006, n. 90).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in qualità di difensore di fiducia non compaia all'udienza dibattimentale, senza giustificare la sua assenza, a nulla rilevando l'eventuale revoca del mandato difensivo, dal momento che è liberato dal dovere di comparizione in udienza a difesa dell'assistito solo quando questi risulta assistito da altro difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e non sia decorso il termine a difesa di cui all'art. 108 c.p.p. (C.N.F. 28/12/2005, n. 223).

Il difensore di fiducia non può astenersi dal presenziare personalmente o tramite sostituto dalle udienze dibattimentali e, in particolare, da quella di discussione ove tale omissione non sia giustificata da una concordata strategia difensiva, in difetto di che v'è la violazione dell'art. 38 per inadempimento del mandato (C.N.F. 27/5/2013, n. 79; v. C.N.F. 10/4/2013, n. 53).

► CASISTICA: OMESSO COMPIMENTO DI ATTI.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non depositi il fascicolo di parte (C.N.F. 27/06/2003, n. 187).

Costituisce grave negligenza, come tale idonea a integrare illecito deontologico, il comportamento dell'avvocato che, nonostante l'incarico ricevuto, non proponga tempestivo appello avverso la sentenza che condanni il proprio assistito alla pena della reclusione non dichiarata sospesa e che, pertanto, divenga irrevocabile per la mancata impugnazione nei termini di legge (C.N.F. 18/12/2006, n. 177).

La mancata proposizione dell'atto di appello, per cui l'incolpato abbia ricevuto espresso mandato difensivo accompagnato da un rilevante fondo spese configura grave violazione dei doveri professionali di lealtà, dignità e decoro considerate, altresì, le irreparabili conseguenze che si verificano a danno dell'assistito (C.N.F. 21/11/2006, n. 120).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere l'attività defensionale (proposizione di appello), per la quale aveva peraltro percepito un congrua acconto e ometta altresì di avvisare la parte di tale sua scelta difensiva (C.N.F. 30/08/2002, n. 117).

► CASISTICA: OCCULTAMENTO DEGLI ERRORI PROFESSIONALI.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).

Viene meno ai doveri di lealtà, probità e diligenza il professionista che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornito ai clienti notizie false e fuorvianti e, per nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).

Art. 27.

Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art. 27 ("doveri di informazione"), rispetto alla previsione in essere dell'art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell'ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Espressamente previsto, al comma 5, anche l'obbligo informativo in ordine alla copertura assicurativa ed espresamente disciplinato al comma 6 l'obbligo dell'avvocato, se richiesto, di fornire al cliente ed alla parte assistita copia di tutti gli atti

e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, sia in sede stragiudiziale che giudiziale (l'eccezione concerne la corrispondenza riservata tra colleghi).

Giurisprudenza disciplinare

► VIOLAZIONE DEL DOVERE DI INFORMAZIONE.

Viola i doveri di correttezza e lealtà nei confronti del proprio assistito il professionista che, nonostante ripetute ed espresse richieste, non informi il cliente dello stato e dell'esito della causa affidatagli (C.N.F. 11/11/2006, n. 99).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non svolga l'attività difensiva, a nulla rilevando l'eventualità che egli abbia ritenuto insussistenti le ragioni oggettive di convenienza per la proposizione del ricorso, se tali ragioni non le abbia formalmente comunicate al cliente (C.N.F. 08/03/2002, n. 23).

Ha un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che richieda in un procedimento penale il patteggiamento senza aver informato il cliente e senza averne ricevuto il consenso, affermando poi, falsamente, di avere informato il cliente stesso (C.N.F. 03/10/2001, n. 194).

► CASISTICA: RITARDATA INFORMAZIONE SULL'ESITO DELLA CAUSA.

Viola i doveri di informazione nei confronti del proprio cliente l'avvocato che comunichi l'avvenuta notifica della sentenza conclusiva del procedimento a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione e, peraltro, in modo del tutto occasionale (C.N.F. 11/11/2006, n. 100).

► CASISTICA: FALSA INFORMAZIONE SULL'AVVIO DELLA CAUSA.

L'avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell'avvenuta instaurazione del giudizio e dell'imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, tiene un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell'art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non

scusabile trascuratezza degli interessi dell'assistita) e dell'art. 40 codice deontologico (obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) (C.N.F. 22/03/2006, n. 8).

► CASISTICA: OMESSA INFORMAZIONE SULL'INTERRUZIONE DELLA CAUSA.

Il professionista che, sospeso disciplinarmente per 6 mesi, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l'interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, tiene un comportamento deontologicamente rilevante (C.N.F. 23/11/2000, n. 190).

► CASISTICA: OMESSA INFORMAZIONE SULL'INCASSO DI SOMME DI DENARO.

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante in violazione dell'art. 41 del codice deontologico l'avvocato che ometta di comunicare al cliente l'avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre il tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto (C.N.F. 29/05/2006, n. 39).

► CASISTICA: FALSA INFORMAZIONE SULL'INCASSO DI SOMME DI DENARO.

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sé la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).

► CASISTICA: OCCULTAMENTO DEGLI ERRORI PROFESSIONALI.

Ha un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare un errore professionale (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).

Viola i doveri di lealtà, probità e diligenza l'avvocato che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornite ai clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).

Art. 28.

Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
 - b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
 - c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
 - d) nell'ambito di una procedura disciplinare.In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Relazione illustrativa

L'art. 28 ("riserbo e segreto professionale"), anche nella rubrica, affianca alla previsione del "segreto professionale" quella del "riserbo", che si vuole "massimo", nell'obbligatoria coerenza, anche in questo caso, con la formulazione dell'art.6 della legge n.247/2012.

Giurisprudenza disciplinare

► RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO CLIENTI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che riveli alla controparte notizie riguardanti il proprio cliente, acquisite in virtù del rapporto professionale (C.N.F. 09/06/2000, n. 64).

► RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO ALTRI CLIENTI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio la copia di un atto della controparte, prelevandolo dal fascicolo di un altro processo al quale era estraneo il proprio cliente, a nulla rilevando l'eventualità che tale comportamento sia stato posto in essere nell'esercizio della difesa del cliente stesso (C.N.F. 21/11/2000, n. 171).

► RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE VERSO EX CLIENTI.

Il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni fornite dall'assistito o delle quali l'avvocato sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, a causa od in occasione dello stesso riguarda anche gli ex-clienti (C.N.F. 11/11/2009, n. 100).

L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175).

► RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE IN PRESENZA DI PRATICANTI AVVOCATI APPARTENENTI A FORZE DELL'ORDINE O FORZE ARMATE.

Le incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d. 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche qualora rivestano la qualifica di ufficiali di P.G. Tuttavia, al fine di garantire i doveri di riservatezza e segretezza devono essere adottati opportuni accorgimenti quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'avvocato affidatario ai quali circoscrivere la pratica forense (C.N.F. 04/06/2009, n. 51)

L'iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive (che non riveste automaticamente la qualifica di agente di P.S. né quella di agente di P.G., spettando tale qualifica solo al personale che svolge un servizio diretto alle attività di prevenzione e repressione dei reati e/o di investigazione, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 337/82) è legittima, poiché il disposto normativo (art. 1, r.d. 37/1934, art. 3, r.d.l. 1578/33 ed art. 1 e ss., d.P.R. n. 101/90) non prevede alcuna preclusione o incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle Forze Armate, mentre in relazione all'obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell'avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante (C.N.F. 05/10/2006, n. 81).

Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto - deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l. p., la domanda di iscrizione ai registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell'Arma dei Carabinieri (nella specie un capitano dei

Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, sarebbe stato obbligato a riferire all'autorità giudiziaria nonché soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica) (C.N.F. 27/06/2003, n. 171).

► RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE: CASISTICA.

La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato - cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo (C.N.F. 23/7/2013, n. 130).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che diffonda, rendendola pubblica, una memoria da lui predisposta per la richiesta di interdizione, e contenente fatti personali e privati sia dell'interdicendo che di altri soggetti, estranei al procedimento (C.N.F. 21/02/2003, n. 7).

L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo: "bravo, bravo ... si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice ... modificherò in suo danno la lettera...)" (C.N.F. 10/12/2002, n. 194).

Non commette illecito deontologico e violazione del dovere di riservatezza l'avvocato che, venuto a conoscenza del mandato di cattura emesso nei confronti di un suo cliente ed avuta copia dell'interrogatorio, non segreto ex art. 329 c.p.p., lo comunichi, autorizzato dal cliente, ad altro avvocato coinvolto nella vicenda (C.N.F. 20/09/2000, n. 81).

Art. 29.

Richiesta di pagamento

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Relazione illustrativa

L'art.29 ("richiesta di pagamento") specifica e tipizza il comportamento che l'avvocato deve tenere nei confronti del cliente per quanto concerne gli aspetti più squisitamente legati alla dinamica del contenuto economico e retributivo del rapporto professionale; in questo ambito si colloca anche, al comma 3, la tipizzazione dell'obbligo fiscale e, al comma 8, la rigorosa previsione che regola la posizione dell'avvocato nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Giurisprudenza disciplinare

► RICHIESTA DI COMPENSI ECCESSIVI O SPROPORZIONATI.

L'avvocato che chiede compensi eccessivi e sproporzionati rispetto all'attività svolta, omettendo di darne il dovuto rendiconto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (C.N.F. 19/10/2007, n. 147).

Viola in maniera irrimediabile il precetto dell'art. 43 del codice deontologico, oltre ad integrare la violazione dei più generali principi sanciti dagli art. 5 e 6 dello stesso codice, l'avvocato che, a fronte della brevissima durata dell'incarico e della modesta gravità e complessità delle questioni trattate, richiama al cliente compensi eccessivi e anche sproporzionati, sia rispetto alle previsioni della tariffa forense sia alla natura e all'entità delle prestazioni effettivamente svolte (C.N.F. 06/12/2006, n. 142).

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che

concordi con la parte un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice (C.N.F. 11/04/2003, n. 48).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi o relativi ad attività non richiesta dal cliente (C.N.F. 13/02/2001, n. 8).

► RICHIESTA DI COMPENSI ECCESSIVI O SPROPORZIONATI IN PRESENZA DI ACCORDI.

Ancorché l'art. 42 del codice deontologico consenta all'avvocato di concordare gli onorari con il cliente, è altrettanto vero che, in nessun caso è ammissibile richiedere e concordare compensi eccessivi e, comunque, non proporzionati (nella specie un compenso pari a L. 3.650.000 per il risarcimento di un modesto danno da circolazione stradale, liquidato in complessive L. 7.200.000), ostandovi il dovere di correttezza, che impone al professionista di non richiedere compensi eccessivi al cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 169).

Ancorché sia ammissibile la richiesta di compensi superiori a quelli tariffari, la stessa deve trovare corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontare, la cui valutazione non può essere effettuata in via preventiva e senza una approfondita conoscenza degli atti (C.N.F. 18/12/2006, n. 175).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che richiama compensi eccessivi e non dovuti in relazione alla attività svolta, senza che lo giustifichi l'esistenza di un eventuale accordo con la parte per la determinazione del compenso che non può prescindere dalla riconducibilità dello stesso alla attività effettivamente svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 200).

L'avvocato che chieda acconti eccessivi omettendone la fatturazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense (C.N.F. 16/05/2001, n. 89).

È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che dopo aver chiesto il pagamento di una parcella la riduca e faccia sottoscrivere al cliente il riconoscimento e l'accettazione della minore somma dovuta (C.N.F. 28/12/2005, n. 172).

► RICHIESTA DI COMPENSI A NON ABBIENTI.

Non viola gli artt. 5 e 6 c.d. e 85 d.p.r. 115/2012 l'avvocato che percepisca compensi per attività professionale svolta nell'interesse di chi abbia ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove nel corso del giudizio sia emerso che le condizioni di ammissione, dichiarate in sede di richiesta d'ammissione al beneficio, erano insussistenti *ab initio* (C.N.F. 15/3/2013, n. 43).

► RICHIESTA DI COMPENSI: CASISTICA.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l'avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione (C.N.F. 03/11/2004, n. 243).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che richieda compensi eccessivi per l'attività svolta e compensi non dovuti perché già percepiti e per i quali non abbia peraltro provveduto agli adempimenti fiscali dovuti (C.N.F. 14/10/2004, n. 219).

In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia, è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze

fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che richieda compensi non dovuti a mezzo di azioni giudiziali nei confronti del cliente peraltro ammesso al patrocinio a spese dello Stato (C.N.F. 16/06/2003, n. 162).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che chieda al cliente la consegna di un assegno a garanzia del proprio compenso professionale e di quello dei propri collaboratori (C.N.F. 08/03/2001, n. 44).

► OBBLIGO DI FATTURAZIONE.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti come compensi per l'attività professionale svolta (C.N.F. 28/11/2003 n. 372).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare per intero il compenso ricevuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 60).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti ricevuti (C.N.F. 18/12/2001, n. 296).

Osserva una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti percepiti peraltro per l'attività in effetti mai svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 188).

L'avvocato che versi una somma di denaro per evitare che un ufficiale della guardia di finanza compia ulteriori indagini nel proprio studio, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo non solo dell'immagine del prestigio della classe forense ma anche dell'imparzialità, trasparenza e fedeltà che sono a fondamento della corretta attività del pubblico ufficiale (C.N.F. 28/12/2005, n. 168).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che indichi nelle fatture una somma molto alta a titolo di spese omettendo peraltro di specificare gli esborsi sostenuti (C.N.F. 24/12/2001, n. 306).

Art. 30.

Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Giurisprudenza disciplinare

► GESTIONE DI DENARO EROGATO DAL CLIENTE CON APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non destini le somme ricevute dal cliente allo scopo pattuito ma le trattiene per sé e solo successivamente, alla denuncia di quest'ultimo, le restituisca (C.N.F. 15/07/2005, n. 178).

Pone in essere un comportamento contrario agli art. 5, 6, 7, 8, 36, 40 del codice deontologico l'avvocato che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un'offerta nell'ambito di una procedura esecutiva per l'acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando alla procedura esecutiva nonostante l'incarico ricevuto e ponendo in essere attività decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali e arrecando nocumento all'assistito (C.N.F. 21/12/2006, n. 185).

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che ritardi nella consegna di una somma ricevuta in ragione del mandato ove tale comportamento sia stato determinato dall'esigenza di concludere nel migliore dei modi, nell'interesse del cliente, il mandato ricevuto. Nella specie l'avvocato aveva differito l'incontro per il pagamento del debito del cliente alla data in cui era garantito l'intervento di un funzionario di banca per evitare il pignoramento (C.N.F. 04/07/2002, n. 95).

È contrario agli art. 5-8 e 41 codice deontologico il comportamento dell'avvocato che consenta, presso il suo studio, l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato da parte di persone non abilitate, e che trattiene presso di sé somme di denaro dei clienti senza renderne conto (C.N.F. 14/10/2008, n. 126).

► GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE CON APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante in violazione dell'art. 41 del codice deontologico l'avvocato che ometta di comunicare al cliente l'avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre il tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto (C.N.F. 29/05/2006, n. 39).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che

trattenga somme che spettano al cliente, restituendole con un mese di ritardo (ritardo ritenuto esiguo, con contenimento della sanzione disciplinare nella censura) (C.N.F. 04/07/2007, n. 84).

È comportamento deontologicamente rilevante quello dell'avvocato che si sia appropriato di somme di spettanza del cliente e abbia omesso di informare quest'ultimo sull'esito della causa (C.N.F. 04/07/2007, n. 74).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sé la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati (C.N.F. 17/07/2002, n. 101).

► GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE CON ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che condizioni la consegna di un assegno al pagamento delle proprie spettanze professionali (C.N.F. 30/08/2002, n. 118).

► GESTIONE DI DENARO EROGATO AL CLIENTE SENZA AUTORIZZAZIONE.

L'avvocato che incassi, non autorizzato, titoli di credito del proprio cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, a nulla rilevando l'eventualità che egli abbia in precedenza avvisato la parte assistita della disponibilità presso il proprio studio dei predetti titoli (C.N.F. 12/06/2003, n. 151).

► GESTIONE DI DENARO ALTRUI: CASISTICA.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che firmi falsamente, in sostituzione del cliente, atti di quietanza e transazione relativi al risarcimento di danni subiti da un proprio assistito, incassi le relative somme tramite firme false di girata e le trattenga per sé (C.N.F. 28/12/2005, n. 244).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5, 6, 14 e 24 del codice deontologico, l'avvocato che, previa girata con firma apocrifa, incassi un assegno non trasferibile intestato al proprio assistito a titolo di risarcimento del danno, trattenga la somma per oltre cinque anni al fine di occultare i fatti, formi, in calce alla copia dell'assegno circolare consegnato al cliente per un importo inferiore alla suddetta somma incassata, una dichiarazione di saldo a firma apocrifa del cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 148).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in qualità di curatore fallimentare rimetta a terzi la gestione delle somme del fallimento e non versi le stesse su apposito conto bancario, come indicatogli dal giudice delegato (C.N.F. 24/10/2003, n. 307).

L'avvocato che trattenga illegittimamente un libretto di risparmio al portatore avuto in via fiduciaria dal cliente per provvedere al pagamento delle sue spese funerarie pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 17/07/2002, n. 109).

► GESTIONE DI CREDITI DEL CLIENTE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si renda cessionario, per interposta persona, del credito vantato dal suo assistito operando una commistione del proprio interesse con quello del cliente (C.N.F. 13/05/2002, n. 48).

Art. 31.
Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
 - a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
 - b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
 - c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

Gli artt.30 ("gestione di denaro altrui") e 31 ("compensazione") si saldano alla norma precedente e completano i presidi deontologici che attengono, in senso lato, alla gestione del denaro che, a vario titolo, sempre nell'ambito del rapporto professionale, transita ed entra nella disponibilità dell'avvocato; l'apparente tautologia tra la previsione di cui al comma 2

dell'art.30 e quella del comma 1 dell'art.31 trova la sua chiave di lettura nel fatto che la prima si inquadra nell'ambito di un rapporto professionale deputato espressamente, come si trae dalla stessa rubrica dell'articolo e dai restanti commi di quest'ultimo, alla "gestione di denaro altrui" mentre la seconda, propria di qualsivoglia rapporto professionale privo di quell'oggetto specifico, vuole affermare, con la perentorietà stessa della previsione, che le somme riscosse per conto della parte assistita debbono essere, *illico et immediate*, riversate a quest'ultima; il comma 3 dell'art. 30, attiene anche alla delicata problematica della normativa in tema di antiriciclaggio che, alla luce di elaborazioni regolamentari ancora in corso, comporterà probabilmente l'opportunità di interventi integrativi della attuale previsione codicistica.

Giurisprudenza disciplinare

► TRATTENIMENTO INDEBITO DI SOMME EROGATE DAL CLIENTE.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che trattenga somme avute fiduciarmente dal cliente dichiarando successivamente di trattenerle a compensazione dei crediti professionali maturati (C.N.F. 28/12/2005, n. 214).

► TRATTENIMENTO INDEBITO DI SOMME EROGATE AL CLIENTE.

Qualora non sia provata l'autorizzazione o il consenso del cliente, deve ritenersi arbitraria e, pertanto, idonea ad integrare l'illecito disciplinare, la trattenuta da parte dell'avvocato di somme di competenza del cliente stesso, poiché contraria ai doveri di probità e correttezza. Nella specie, la trattenuta sull'importo spettante alla cliente per sorte capitale e interessi giudizialmente liquidati era stata operata in misura superiore alle spese legali liquidate in sentenza a carico della

controparte, senza il benessere della cliente (C.N.F. 15/12/2006, n. 173).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente motivando tale comportamento con una presunta compensazione per crediti professionali (C.N.F. 23/04/2004, n. 90).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non autorizzato trattenga ingenti somme a compensazione di onorari omettendo, peraltro, di dare il rendiconto dell'attività svolta (C.N.F. 11/04/2003, n. 52).

Art. 32.

Rinuncia al mandato

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.32 ("rinuncia al mandato") riprende sostanzialmente il contenuto dell'ancora vigente art.47, seppur con una diversa formulazione ed articolazione delle previsioni nell'ambito dei 5 commi che precedono il comma di chiusura, riservato, come sempre, alle sanzioni.

Giurisprudenza disciplinare

► RINUNCIA AL MANDATO E PROSECUZIONE DELLA DIFESA.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che dopo aver preannunciato alla controparte l'intenzione di voler rinunciare alla difesa, compia atti difensivi incompatibili con l'impegno assunto (C.N.F. 28/12/2005, n. 211).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma l'incarico contro un cliente che aveva difeso nel primo grado del giudizio, a nulla rilevando l'eventualità che all'udienza di primo grado si era fatto sostituire da un praticante di studio (C.N.F. 08/06/2001, n. 121).

► REVOCA DEL MANDATO E PAGAMENTO DEL COMPENSO.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che dopo la revoca del mandato difensivo invii una lettera di pressione verso il collega nominato in sua sostituzione affinché non assuma l'incarico fino al pagamento delle sue spettanze professionali (C.N.F. 28/12/2005, n. 231).

Art. 33.

Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

Relazione illustrativa

L'art.33 ("restituzione di documenti"), proprio per la sua collocazione che lo salda all'art. 32 che precede, dà conto di un dovere che sussiste ovviamente anche e soprattutto dopo l'avvenuta cessazione del mandato; si riscontra altresì una naturale simmetria con il precedente art.27 ed è prevista ora, al comma 3, la possibilità per l'avvocato di estrarre e conservare copia della documentazione ricevuta, per l'espletamento dell'incarico, dal cliente e dalla parte assistita, anche senza il consenso di quest'ultimi.

Giurisprudenza disciplinare

► OMESSA RESTITUZIONE DI DOCUMENTI.

È disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta di consegnare documenti di spettanza del cliente (C.N.F. 16/06/2003, n. 157).

Grava sull'avvocato, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dell'art. 42 del codice deontologico, l'obbligo di restituire tutti gli atti e i documenti in suo possesso, inclusi i fascicoli di parte depositati nei giudizi, con l'eccezione della facoltà di trattenere, anche senza il consenso dell'assistito, copia della documentazione, ove necessario ai fini della liquidazione del compenso e quindi non oltre l'avvenuto pagamento (C.N.F. 30/09/2008, n. 101).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, richiesto, ometta di restituire alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato e che ometta di dare informazioni sulla causa all'avvocato subentrato nella difesa (C.N.F. 28/12/2005, n. 198).

► RESTITUZIONE DI DOCUMENTI CONDIZIONATA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali (C.N.F. 11/04/2003, n. 53).

L'avvocato che trattenga documenti e disegni della parte assistita, condizionandone la riconsegna al pagamento del compenso per le prestazioni svolte, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei doveri di probità e lealtà propri della classe forense (C.N.F. 28/11/2000, n. 218).

Art. 34.

Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.34 ("azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso") prevede espressamente, a differenza della precedente formulazione dell'art.46 del codice tuttora vigente, che "l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti" e non solo a quello nell'ambito del quale si è registrata l'inadempienza nel pagamento dei compensi.

Giurisprudenza disciplinare

Viola l'art. 46 del codice deontologico l'avvocato che promuova un'azione giudiziaria contro il proprio assistito senza avere prima rinunciato al mandato alle liti (C.N.F. 27/10/2008, n. 146; v. anche C.N.F. 22/05/2001, n. 95).

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell'ex cliente con denunce-querelle e con richieste di misure cautelari in sede penale e in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato, senza riguardo sul piano dei normali rapporti umani, e in assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il *periculum in mora* (C.N.F. 05/12/2006, n. 134).

Art. 35.

Dovere di corretta informazione

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti *web* con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.35 ("dovere di corretta informazione") trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell'art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell'arduità del compito, il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione "di

chiusura", riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità.

L'attivazione di un sito *web* per l'esercizio di consulenza *on line* non integra un comportamento disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 17 del codice deontologico qualora esso sia idoneo a rappresentare al cliente la sostanziale identità e coincidenza tra sito e studio, in capo agli stessi professionisti, e siano altresì chiaramente differenziati prestazioni, mezzi e strumenti operativi (C.N.F. 21/11/2006, n. 113).

Giurisprudenza disciplinare

► DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E STAMPA.

In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d.f., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158).

Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art. 18 c.d.f.), il

professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti. Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).

► DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E INSEGNE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che allestisca il proprio studio legale come un negozio affacciato sulla pubblica via, caratterizzato dal contatto immediato con la clientela con pubblicizzazione di una prima consulenza gratuita di cui non sia chiarito se consista in un semplice colloquio di orientamento, non oneroso per prassi, o dell'esame completo della posizione giuridica, di regola oneroso per la sua complessità (C.N.F. 18/06/2002, n. 82).

► DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE E INTERNET.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nel suo sito internet enfatizzi le attività dello studio con un messaggio autocelebrativo e autocompiaciuto volto all'accaparramento di clientela, nel quale è dato leggere: "siete entrati in un vero e proprio studio legale", "con una differenza rispetto a qualsiasi studio della vostra città" (C.N.F. 18/06/2002, n. 82).

Art. 36.

Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione illustrativa

L'art.36 ("divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti") costituisce specificazione e tipizzazione del principio generale previsto all'art. 5 del presente codice.

Giurisprudenza disciplinare

► USO DEL TITOLO DI PROFESSORE.

Per il combinato disposto del d.P.R. n. 382/1980 e della l. n. 341/1990, sia i professori a contratto sia i ricercatori confermati possono far uso del titolo di professore entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia oggetto di insegnamento. I ricercatori confermati, a differenza dei professori a contratto, possiedono una qualifica attestante la loro preparazione

scientifica in una determinata materia (C.N.F. 27/06/2003, n. 209).

► USO DEL TITOLO DI AVVOCATO.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il praticante abilitato che utilizzi il titolo di avvocato e non si limiti alla qualifica di legale (C.N.F. 28/12/2005, n. 212).

È disciplinarmente responsabile il praticante che ponga in essere comportamenti idonei a ingenerare equivoci sulla qualifica effettivamente posseduta (C.N.F. 28/12/2005, n. 235).

► USO DELLA CARTA INTESTATA COLLA DICITURA "STUDIO LEGALE".

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il praticante abilitato che sottoscriva una lettera con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale non era professionalmente qualificato, perché superiore in valore ai limiti della propria competenza professionale, a nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse sottoscritto anche da un avvocato (C.N.F. 15/07/2004, n. 184

► USO DEL TITOLO DI MAGISTRATO ONORARIO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, per accreditarsi davanti al giudice, precisi ed enfaticamente il suo incarico di giudice di pace presso altro distretto (C.N.F. 22/05/2001, n. 93).

► ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DEL PRATICANTE.

Pone in essere un comportamento contrario all'art. 21 del codice deontologico il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l'attività di avvocato, adottando tutte

le scelte processuali, redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo e ottenendo parzialmente il pagamento del compenso per attività non consentitagli (C.N.F. 21/11/2006, n. 115).

Non costituisce illecito disciplinare l'esercizio, di attività stragiudiziale di liquidazione di sinistri stradali da parte del praticante, purché l'attività venga svolta senza ingenerare nel cliente il convincimento che la stessa sia di tipo professionale (C.N.F. 28/11/2000, n. 230).

► ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DEL DOMINUS.

L'avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun *dominus* è tenuto (C.N.F. 24/10/2003, n. 306)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di controllare l'operato del praticante non abilitato e consenta l'inserimento del suo nome nell'epigrafe di un atto giudiziario e nella procura a difendere (C.N.F. 29/03/2003, n. 36).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma solo formalmente incarichi professionali delegandoli poi per la gestione e lo svolgimento al praticante non abilitato al patrocinio, consentendogli pertanto l'esercizio di attività non consentita e la conseguenziale emissione di fatture (C.N.F. 29/04/2003, n. 72).

Integra la violazione dell'art. 21, II canone, c.d., il comportamento dell'avvocato che agevoli l'esercizio abusivo della professione da parte di un praticante, consentendone lo svolgimento nel proprio studio (C.N.F. 29/11/2012, n. 181).

► ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO.

È contrario agli art. 5-8 e 41 codice deontologico il comportamento dell'avvocato che consenta, presso il suo studio, l'esercizio abusivo

dell'attività di avvocato da parte di persone non abilitate (C.N.F. 14/10/2008, n. 126).

L'avvocato che, consentendo l'uso del proprio titolo e dei propri timbri, permetta a soggetti non abilitati lo svolgimento dell'attività forense, finalizzata anche al compimento di atti delittuosi in danno di ignari e poco avveduti cittadini, e che non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché gravemente contrario ai doveri di probità, lealtà e correttezza tali da ledere non solo la dignità propria ma il prestigio dell'intera classe forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 169).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente (C.N.F. 22/05/2001, n. 101).

► ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE EXTRA DISTRICTUM.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il praticante abilitato al patrocinio che eserciti attività fuori dal distretto dell'ordine presso cui è iscritto, dal momento che l'art. 8 r.d.l. n. 1578/1933 consente ai praticanti di essere ammessi al patrocinio l'esercizio della professione davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine territoriale che ha la tenuta del registro (C.N.F. 28/12/2005, n. 212).

► ESERCIZIO DEL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che eserciti il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori pur non avendone abilitazione e iscrizione (C.N.F. 28/12/2006, n. 196).

Art. 37.

Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione illustrativa

L'art.37 ("divieto di accaparramento di clientela") chiude il titolo II del codice e mantiene integre le previsioni dell'art.19 del vigente codice deontologico che, più volte avvalorate e confermate nel loro pregnante significato in sede giurisprudenziale, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia che potrebbero sembrare fuori dal tempo, tutelano l'affidamento della collettività e della clientela e

riaffermano, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense.

Giurisprudenza disciplinare

► USO DI PROCACCIATORI.

Costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l'offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti (C.N.F. 15/12/2006, n. 161).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi per l'assunzione degli incarichi professionali un procacciatore cui riconosca un compenso percentuale, ometta di attivarsi per il pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme ricevute in ragione del mandato, richieda compensi sproporzionati ed eccessivi e non dia informazioni al cliente sullo stato della causa (C.N.F. 13/05/2002, n. 49).

Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che prometta e corrisponda a un terzo assicuratore somme di denaro affinché lo stesso induca i propri assicurati, che avessero subito danni in sinistri stradali, ad avvalersi delle prestazioni professionali dell'incolpato, perché si tratta di un comportamento lesivo del dovere di correttezza e probità e configurante una vietata ipotesi di accaparramento di clientela (C.N.F. 28/12/2005, n. 186).

► USO DI RECAPITO PROMISCUO.

L'avvocato che abbia il proprio recapito professionale presso una agenzia infortunistica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e rientrante in una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente sanzionato, a nulla rilevando l'eventualità che tale accaparramento non sia stato posto in essere (C.N.F. 23/04/2004, n. 95).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che fissi il proprio domicilio professionale presso una agenzia di assicurazione e servizi, che utilizzi carta intestata comune e consenta al titolare dell'agenzia di fare uso della carta intestata per inviare missive indirizzate anche a studi legali (C.N.F. 02/03/2004, n. 26).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che assuma incarichi attraverso agenzie di assicurazione senza avere alcun rapporto e alcuno specifico mandato da parte dell'interessato (C.N.F. 18/12/2001, n. 281).

► RAPPORTI COLLA STAMPA.

L'art. 18 del codice deontologico prescrive al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio, sia per il generale dovere di discrezione che l'avvocato deve avere con riferimento alle vicende processuali che riguardano i propri assistiti, sia per impedire quelle forme di rapporto con i mass media che, pubblicizzando l'attività dello stesso, integrano forme di concorrenza che non è consentita dall'ordinamento professionale ed è anche contraria a quel generale e imprescindibile dovere di decoro e dignità richiesta al professionista forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di

clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenzandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all'attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate (C.N.F. 28/12/2005, n. 190).

► RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di evitare incompatibilità e accaparramento di clientela, l'avvocato che assuma l'incarico di amministratore delegato di una società commerciale e attraverso la stessa gestisca peraltro attività stragiudiziale tipicamente professionale e prodromica all'eventuale affidamento di incarichi giudiziali (C.N.F. 06/12/2002, n. 189).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di indipendenza e probità propri della classe forense, l'avvocato che, sottoscrivendo una convenzione con l'associazione "giudici arbitrali", si obblighi a utilizzare per l'ufficio la denominazione "forum arbitrale", a rispettare l'esclusiva dell'attività con detta associazione, a fornire consulenza obbligatoria, indistintamente, a tutti gli utenti dell'associazione e, da ultimo, consenta alla pubblicità dell'attività attraverso il volantinaggio, così ponendo in essere una forma di

accaparramento di clientela e di pubblicità vietata (C.N.F. 11/04/2003, n. 60).

Pone in essere una condotta deontologicamente corretta l'avvocato che offra gratuitamente e in modo indifferenziato la propria attività professionale al servizio dei cittadini di un Comune; la gratuità delle prestazioni rese, infatti, non determina alcuna lesione dei minimi tariffari ove sia determinata e ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali; né conseguentemente viola il divieto di accaparramento di clientela la diffusione della notizia di tale offerta gratuita a mezzo di un giornalino edito dal Comune e distribuito gratuitamente a tutti i cittadini. (Nella specie, infatti, la potenziale diffusione in seno alla popolazione comunale dell'attività espletata gratuitamente dal professionista aveva luogo attraverso un veicolo informativo destinato a garantire la conoscenza dell'attività compiuta dall'amministrazione e non a mettere in evidenza la professionalità del ricorrente, che pertanto è stato assolto) (C.N.F. 28/12/2005, n. 217).

► DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI A TERZI.

L'avvocato che invii a terzi una lettera contenente l'informazione di una innovazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte di giustizia europea, e di sicuro interesse collettivo, pone in essere un comportamento deontologicamente corretto e non rientrante nelle ipotesi vietate di pubblicità e di accaparramento di clientela (C.N.F. 25/03/2002, n. 25).

► CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA TERZI.

Non è ravvisabile l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall'interessato, il mandato conferito in bianco da quest'ultimo, tenuto conto che, ai sensi del canone 1 dell'art. 35 del codice deontologico, l'incarico ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione

tuttavia che l'avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (C.N.F. 15/12/2006, n. 161).

► RILASCIO DI PARERI SUL'ATTIVITÀ DI COLLEGHI.

È sempre consentito all'avvocato esprimere un parere sulla difesa svolta da altro collega suo predecessore, se tale giudizio sia espresso non al fine di distogliere l'altrui clientela, ma al fine di realizzare il diritto del cliente di vedere verificata in qualunque momento la sua aspettativa di essere ben difeso dal legale prescelto (C.N.F. 11/04/2003, n. 47).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che evidenziando l'errore commesso da un collega lo denigri nei confronti del suo cliente (C.N.F. 29/11/2001, n. 250).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che esprima critiche e dubbi sull'attività difensiva dei colleghi, denigrandoli (C.N.F. 21/06/2000, n. 67).

► ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA: CASISTICA.

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che per assumere un incarico professionale tenti di avvicinare un detenuto ricoverato in ospedale, dichiarando falsamente all'agente di custodia di essere il suo difensore di fiducia (C.N.F. 09/06/2000, n. 65).

L'invio, da parte di un avvocato, di lettere a sindaci di comuni con la richiesta di fornire gli elenchi nominativi dei dipendenti interessati a proporre un'azione già esercitata con successo, viola il divieto di accaparramento di clientela (C.N.F. 28/12/1999, n. 289).

